

**COMUNE DI MASSA MARITTIMA**  
**PROVINCIA DI GROSSETO**

**ORIGINALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL**  
**CONSIGLIO COMUNALE**

**Numero 85 Del 27-09-17**

**Oggetto: DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016, ART. 24. REVISIONE STRAORDINARIA SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI MASSA MARITTIMA E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI**

L'anno duemiladiciassette e questo giorno ventisette del mese di settembre alle ore 14:15, in MASSA MARITTIMA, nella sala Consiliare, convocato il Consiglio Comunale ai sensi di legge e regolamento. In apertura della discussione del presente punto all'O.d.g. risultano presenti i Sig.ri:

<b>GIUNTINI MARCELLO</b>	<b>P</b>	<b>SPADINI NICCOLO'</b>	<b>P</b>
<b>CARLI IRENE</b>	<b>P</b>	<b>CIONINI STEFANIA</b>	<b>P</b>
<b>GOFFO TIZIANA</b>	<b>P</b>	<b>BORELLI FIORENZO</b>	<b>A</b>
<b>GUAZZINI ALESSIO</b>	<b>P</b>	<b>MEUCCI LUCIA</b>	<b>A</b>
<b>SIMONI DANILO</b>	<b>P</b>	<b>GALEOTTI GABRIELE</b>	<b>P</b>
<b>SALVADORI MASSIMO</b>	<b>A</b>	<b>GIULIANI ALESSANDRO</b>	<b>P</b>
<b>ZAZZERI FLAVIO</b>	<b>P</b>		

Assegnati n. 13	Presenti n. 10
In carica n. 13	Assenti n. 3

Popolazione legale abitanti N. 8.614

Partecipa il Segretario Generale del Comune Sig. Dr.Rubolino Giovanni.  
Accertato quindi il numero legale dei presenti per essere l'adunanza valida in Prima Convocazione il Sig. GIUNTINI MARCELLO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e apre la seduta.

Consiglieri presenti e votanti n. 10

Il Sindaco illustra l'argomento in discussione al presente punto dell'odierno ordine del giorno facendo riferimento alla documentazione agli atti.

Il capogruppo di minoranza sig. Alessandro Giuliani annuncia voto contrario in quanto la posizione dei repubblicani in merito alle società partecipate è sempre stata quella di dismetterle totalmente, ritenendo che il Comune debba dare indirizzi ma non entrare in società di capitali assumendo direttamente parte del rischio di impresa.

Riguardo a quanto affermato nella relazione del responsabile dei servizi finanziari in merito ad Amatur dichiara che non corrisponde al vero il fatto che da parte di Amatur ci sia stata una mancanza di collaborazione nel fornire la documentazione utile, in quanto tutti i documenti necessari sono stati forniti in un giorno determinato presso uno studio notarile di Grosseto sotto verbalizzazione. Pertanto tutta la documentazione è nelle mani del liquidatore, che ha eventualmente a disposizione anche i consulenti dello studio commerciale di cui Amatur si è sempre avvalsa per la contabilità. Afferma di ritenere grave quanto affermato nella suddetta relazione citando il documento del liquidatore e invita a non diffondere notizie di questo tipo in quanto non corrispondenti al vero, con la precisazione che si tratta di affermazioni lesive a cui potrà seguire una richiesta di danni

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- in attuazione della delega legislativa di cui alla legge 124/2015 il Governo ha approvato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e successive correzioni effettuate con decreto legislativo del 16 giugno 2017, n. 100, di seguito “D.LGS. n. 175/2016” o “T.U.S.P.”;

- l'art. 24 del D.LGS. n. 175/2016, come corretto con successivo D.LGS n. 100 del 16 giugno 2017, ha disposto che gli enti locali debbono procedere alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni al 23 settembre 2016;

- il Consiglio del Comune di Massa Marittima deve assumere le opportune determinazioni, tenendo anche conto dei risultati della revisione, di dismissione e di razionalizzazione delle società partecipate entro il 30 settembre 2017, comunicandone l'esito alla apposita struttura del MEF-Dipartimento del Tesoro ed alla Sezione regionale della Corte dei Conti;

- per gli enti locali l'operazione sopra descritta costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 della legge n. 190/2014;

- la revisione e le connesse azioni di razionalizzazione delle società partecipate sono funzionali anche ai fini delle valutazioni da operare da parte del Consiglio in ordine alla necessità di redazione ed approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis “ Il bilancio consolidato” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo quanto disposto dagli artt. 11bis – 11quinquies e dall'Allegato 4/4 “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;

- la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha approvato specifiche LINEE DI INDIRIZZO PER LA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ART. 24, D.LGS. N. 175/2016 con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio scorso;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 06/06/2017, esecutiva, di approvazione del rendiconto di gestione 2016

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 03/05/2017, esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del Bilancio preventivo 2017 – 2019;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 30.12.2010, esecutiva, di ricognizione delle società partecipate ai sensi dell'art 3, commi 27-33, della legge 24.12.2007, n. 244;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 29.12.2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi delle disposizioni recate dai commi da 611 a 614 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015, legge 23 dicembre 2014, n. 190,

VISTA la relazione tecnica redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Massa Marittima, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con la quale è effettuata la revisione delle società partecipate dal Comune di Massa Marittima e sono individuate le società per le quali sussistono i requisiti previsti dal T.U.S.P. per la delimitare le facoltà di partecipazione degli enti locali, con annesse tabelle e schede redatte sulla modulistica predisposta dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 19/2017 sopra citata;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto T.U.S.P., le Amministrazioni pubbliche:

- non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società;

- fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del T.U.S.P., e dunque:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del predetto T.U.S.P., le Amministrazioni pubbliche non possono detenere partecipazioni o debbono mettere in atto le misure ivi previste - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - per le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P.;
- 3) ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P. ovvero:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

DATO ATTO che il Comune di Massa Marittima al 23 settembre 2016 deteneva, ed adesso continua a detenere, le seguenti partecipazioni societarie:

2016	denominazione sociale	CAPITALE SOCIALE	quota capitale sociale	% partecipazione
1	NET SPRING S.R.L.	€ 110.400,00	€ 1.104,00	1,0000%
2	AMATUR SRL in liquidazione	€ 13.629,00	€ 4.123,79	30,2575%
3	RAMA SPA	€ 1.653.964,00	€ 598,73	0,0362%
4	FAR MAREMMA SOC. CONSORTILE A R.L.	€ 125.000,00	€ 5.500,00	4,4000%
5	POLO UNIVERSITARIO GROSSETANO SOC.CONSORTILE	€ 96.492,00	€ 5.162,32	5,3500%
6	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	€ 1.730.520,00	€ 22.323,71	1,2900%
7	EDILIZIA PROV.LE GROSSETANA SPA	€ 4.000.000,00	€ 119.200,00	2,9800%
8	COSECA SRL in liquidazione	€ 719.806,00	€ 76.803,30	10,6700%
9	FARMACIA COMUNALE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	100,0000%

RILEVATO che il Consiglio, a seguito della revisione e delle facoltà riconosciute dal T.U.S.P. in ordine ai presupposti di cui agli artt. 4 e 20, deve esperire opportune valutazioni, tenendo conto anche delle informazioni fornite con la ricordata relazione tecnica, circa la convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni organizzative possibili;

RICHIAMATE le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare:

l'art. 42 del T.u.e.l che disciplina le competenze del Consiglio Comunale;

l'articolo 13 del T.u.e.l. che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia;

l'articolo 112 del T.u.e.l., che prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;

l'allegato 14 del DLgs 118/2011;

DATO ATTO che le società partecipate dal Comune di Massa Marittima hanno le seguenti caratteristiche tra quelle indicate nell'art. 4 e incorrono/non incorrono nelle ipotesi di cui all'art. 20 del T.U.S.P.:

ANNO 2016	DENOMINAZIONE SOCIALE	CATEGORIE ART. 4 TUSP	IPOTESI ART. 20 TUSP
1	NET SPRING S.r.l.	comma 2 lettera d):partecipata totalmente pubblica quote detenute dalla Provincia di Grosseto e da enti locali ivi ricadenti per gestione rete telematica provinciale e per fornire altri servizi ai soci nel campo dell'informatica e della telematica.	non ricorrono
2	A.MA.TUR S.r.l. in liquidazione	comma 1 Società mista per l'accoglienza e la promozione turistica. Dal 2016 in liquidazione e quindi, da quella data, non svolge più alcuna attività operativa	C 2, lett d) e lettera f) e grave perdita di bilancio
3	R.A.M.A. S.p.A.	Società di TPL che ha demandato l'esercizio operativo ad altra società costituita assieme ad altre società toscane di TPL. .	ricorre più di un caso
4	FAR MAREMMA S.c.r.l.	comma 6: Gruppo azione locale Reg. CE 1303/2013 del Consiglio, gestione fondi per sviluppo rurale.	c.2 lett.b) necessità di rappresentare il partenariato locale e non previsti compensi per amministratori
5	POLO UNIVERSITARIO GROSSETANO S.c.r.l.	comma 1:Società mista per l'Istruzione Universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori. L'attività non rientra nei fini istituzionali dell'ente	c. 2 lettera d) lettera e) e lettera f) e gravi perdite di bilancio
6	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.	comma 2 lettera a) Società mista per la raccolta, trattamento e fornitura di acqua. Gestione acquedotto interregionale del FIORA e gestione coordinata e integrata servizi idrici comuni consorziati	non ricorrono
7	EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA S.p.A.	comma 2 lettera a) Società totalmente pubblica per la compravendita di beni immobili effettuata su beni propri. Gestione e manutenzione del patrimonio pubblico residenziale e non, attuazione dei programmi di edilizia pubblica residenziale e non	non ricorrono
8	COSECA S.r.l. in liquidazione	comma 1 Società mista che provvedeva alla raccolta di rifiuti solidi non pericolosi ed alla raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (attività svolta solo nelle unità locali). Dal 2015 in liquidazione e quindi, da quella data, non svolge più alcuna attività operativa	c. 2 lettera a), lettera b), lettera d), lettera f) e gravi perdite di bilancio
9	FARMACIA COMUNALE DI MASSA MARITTIMA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	comma 2 lettera a) Commercio al dettaglio di medicinali e multiservizi comunali	non ricorrono

CONSIDERATO che già con i piani di razionalizzazione delle partecipazioni adottati dal Consiglio Comunale nel 2010 e nel 2015 con le delibere sopra riportate, era stato previsto il recesso e la vendita delle azioni di RAMA S.p.A, di Polo Universitario Grossetano S.c.r.l. e di COSECA S.r.l. riservandosi un'ulteriore verifica per le società Amatur S.r.l., Far Maremma S.r.l. e Netspring S.r.l.;

CONSIDERATO che la soc. mista AMATUR S.c.r.l., con delibera di assemblea straordinaria del 6/05/2016, è stata posta in liquidazione e che il liquidatore nominato sta provvedendovi;

CONSIDERATO che la soc. COSECA S.r.l., in data 12/11/2015, è stata posta in liquidazione e che il liquidatore nominato sta provvedendovi;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente e la loro situazione economica, finanziaria e patrimoniale;

VISTO l'esame ricognitivo delle partecipazioni dell'Ente come risultante dalla "Relazione per la revisione straordinaria delle società partecipate dal Comune di Massa Marittima" allegata parte integrante al presente provvedimento;

RITENUTO opportuno mantenere o dismettere la partecipazione nelle società partecipate per le seguenti ragioni:

ANNO 2016	DENOMINAZIONE SOCIALE	AZIONE DI RAZIONALIZZAZIONE	MOTIVAZIONI della convenienza a partecipare / dismettere
1	NET SPRING S.r.l.	MANTENIMENTO	Società utile al perseguimento delle finalità istituzionali. Il comune non sostiene costi ed ha tutto l'interesse a conservare la partecipazione nella società per partecipare alla gestione della rete telematica provinciale a larga banda di cui usufruisce e per la gestione della propria rete di collegamento con i Comuni membri e le scuole. Il costo di gestione delle reti, gestito tramite Unione, è risultato conveniente rispetto a soluzioni di mercato
2	A.MA.TUR S.r.l. in liquidazione	LIQUIDAZIONE	Società non operativa, la liquidazione comporta la perdita della quota di capitale investito ma evita il ripiano delle perdite societarie
3	R.A.M.A. S.p.A.	DISMISSIONE	Società non utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente
4	FAR MAREMMA S.c.r.l.	MANTENIMENTO	Società utile al perseguimento delle finalità istituzionali di sviluppo socio-economico del territorio montano con modesti costi di Euro 3.200 annui. La partecipazione consente di partecipare alla definizione della strategia locale per la utilizzazione dei finanziamenti comunitari del piano di sviluppo rurale della Toscana.
5	POLO UNIVERSITARIO GROSSETANO S.c.r.l.	DISMISSIONE	Società non utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente
6	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.	MANTENIMENTO	Società che gestisce il servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 inteso, ai sensi dell'art. 4 , comma 1 lettera f) della legge 5 gennaio 1994, n. 36. La Società svolge un'attività ricompresa

			nell'art. 4, comma 2, del TUSP
7	EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA S.p.A.	MANTENIMENTO	Società che gestisce il patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica per conto del LODE. La Società svolge un'attività ricompresa nell'art. 4, comma 2, del TUSP
8	COSECA S.r.l. in liquidazione	LIQUIDAZIONE	Società non operativa, la liquidazione comporta la perdita della quota di capitale investito ma evita il ripiano delle perdite societarie
9	FARMACIA COMUNALE DI MASSA MARITTIMA S.r.l. SOCIETA' UNIPERSONALE	MANTENIMENTO	Società in house providing utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente.

CONSIDERATO che le disposizioni di cui all'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 175/2016 prevedono la liquidazione in denaro da parte della società delle quote che l'ente intendere alienare qualora non sia stata possibile la cessione entro un anno dalla decisione che viene assunta con la presente deliberazione e, pertanto, potrà effettivamente darsi corso all'alienazione delle azioni di RAMA S.p.A. e del Polo Universitario Grossetano S.c.r.l.;

CONSIDERATO, inoltre, che per quanto concerne la partecipata AMATUR srl la procedura di liquidazione è ancora in corso e, come risulta dalla nota integrativa al bilancio 2016, sta procedendo con difficoltà per la mancanza di collaborazione dell'organo amministrativo in carica prima della decisione di liquidare la società nel fornire la documentazione necessaria, da opporre ai debitori, per la certa quantificazione di crediti della società;

CONSIDERATO, inoltre, che per quanto concerne la partecipata COSECA S.r.l. la procedura di liquidazione è ancora in corso e, come risulta dalla nota integrativa al bilancio 2015, sta procedendo con difficoltà tali che lo stesso liquidatore, nel caso in cui i soci non intervengano finanziariamente, non esclude di rivolgersi al Tribunale competente al fine di far dichiarare il fallimento della società;

RTENUTO opportuno impartire al Sindaco la direttiva di sollecitare il liquidatore della soc. Amatur srl a concludere quanto prima la procedura di liquidazione per sottoporre ai soci le decisioni del caso da rimettere, per quanto riguarda il Comune di Massa Marittima, all'esame del Consiglio Comunale;

Acquisito il parere del Revisore espresso ed allegato al presente atto;

Acquisiti ed inseriti nell'atto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 comma 1 D.Lgs.n.267/2000 ;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Consigliere Giuliani), astenuti n. 1 (Consigliere Galeotti) espressi in forma palese per alzata di mano;

### **DELIBERA**

Di approvare tutta la narrativa del presente atto e la revisione ivi riportata delle partecipazioni possedute dal Comune di Massa Marittima alla data del 23 settembre 2016;

Di prendere atto della Relazione per la revisione straordinaria delle società partecipate dal Comune di Massa Marittima, allegata a parte integrante e sostanziale del presente atto;



Di dare atto che la presente deliberazione costituisce aggiornamento del Piano di Razionalizzazione di cui al comma 611 della L. 190/2014;

Di autorizzare, in conseguenza delle risultanze di cui ai punti precedenti, il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

Acquedotto del Fiora S.p.A.;

Farmacia Comunale di Massa Marittima Società Unipersonale S.r.l.;

Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A.;

NetSpring S.r.l.;

Far Maremma S.c.r.l.;

5. Di approvare le strategie di razionalizzazione sopra indicate ed in particolare di prevedere:

- l'alienazione delle azioni possedute in R.A.M.A. S.p.A.;
- l'alienazione delle quote possedute nel Polo Universitario Grossetano S.c.r.l.
- la conclusione della procedura di liquidazione di AMATUR S.r.l., impartendo al Sindaco la direttiva di sollecitare il liquidatore della società a concludere quanto prima la procedura di liquidazione per sottoporre ai soci le decisioni del caso da rimettere, per quanto riguarda il Comune di Massa Marittima, all'esame del Consiglio Comunale;
- la conclusione della procedura di liquidazione di COSECAR S.r.l., impartendo al Sindaco la direttiva di sollecitare il liquidatore della società a concludere quanto prima la procedura di liquidazione per sottoporre ai soci le decisioni del caso da rimettere, per quanto riguarda il Comune di Massa Marittima, all'esame del Consiglio Comunale;

6. Di dare atto che gli Uffici del Comune di Massa Marittima procederanno:

- a trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Massa Marittima;
- a pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- a inviare la stessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura del MEF di cui all'art. 15 del DLgs 175/16.

7. Di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato: voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Consigliere Giuliani), astenuti n. 1 (Consigliere Galeotti).

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N° 267 DEL 18/08/2000**

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere:

**Favorevole**

Data, 21-09-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
DONATI LUCA

---

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

**Favorevole**

[ ]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE.

Data, 21-09-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
DONATI LUCA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
GIUNTINI MARCELLO

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr.Rubolino Giovanni

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa:

<p>- All'Albo Pretorio Comunale dal        al per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi. - E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data        con protocollo n. . Dal Municipio, li</p> <p style="text-align: center;">IL MESSO COMUNALE</p>	<p>Ripubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal .....al..... e contro di essa sono/non sono state presentate opposizioni.  Dal Municipio, li .....</p> <p style="text-align: center;">IL MESSO COMUNALE</p>
--	--

**ESECUTIVITA'**

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 27-09-17:

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.LGS N° 267 del 18/08/2000.
- Immediatamente eseguibile ex. Art. 134, comma 4, D.LGS N° 267 del 18/08/2000;

Li ,

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr.Rubolino Giovanni